

ATTO COSTITUTIVO

dell'Associazione Culturale denominata **Test'Art**, con sede in Roma in Via dei Savorelli, 103

L'anno 2019 nel mese di gennaio il giorno 27, sono presenti i signori:

Anna Merone detta Annacarla nata a Napoli l'11 luglio 1962, residente in Roma - Via dei Savorelli, 103

Codice fiscale MRNNA62AL51F839G

Alberto Codini nato a Roma il 22 maggio 1956, residente in Roma - Via Segesta, 16

Codice fiscale CDNLRT56E22H501R

Olga Spadaro nata ad Agrigento l'11 ottobre 1962, residente in Roma - Viale Angelico n. 249

Codice fiscale SPDLGO62R51AO89E

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Di costituire un'Associazione Culturale senza scopo di lucro denominata Test'Art, con durata illimitata nel tempo.

Art. 2 - L'Associazione ha sede legale in Roma Via dei Savorelli, 103. Potrà inoltre promuovere o istituire sedi secondarie ed uffici senza limiti di territorialità.

Art. 3 - L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il proseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: organizzazione e gestione di attività artistiche e culturali attraverso eventi di vario tipo come mostre d'arte, incontri conviviali, esposizioni, convegni, conferenze, proiezioni cinematografiche, concerti e attività editoriali nell'ambito dell'arte, della musica, della danza, della letteratura, della filosofia, della psicologia, del turismo, della moda, dell'attualità, dell'intercultura, dei diritti umani e del volontariato.

L'Associazione può ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da privati e da enti o altri organismi privati e pubblici, territoriali e non, nazionali e internazionali.

Art. 5 - L'Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle prestazioni fornite dai volontari, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

Art. 6 - I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da 3 membri e nomina a farne parte i signori:

Sig.ra Annacarla Merone, Presidente

Per le altre cariche vengono elette:

Sig.ra Olga Spadaro, Vicepresidente

Sig. Alberto Codini, Tesoriere

Art. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita. Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 2019

E' parte integrante del presente atto lo **Statuto** definito su 22 articoli di seguito specificati, steso su 4 fogli dattiloscritti.

Letto, firmato e sottoscritto

Anna Merone
Olga Spadaro
Alberto Codini

Roma, il 27 gennaio 2019

Stampa fiscale e timbri:

- Stampa fiscale: AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE (FISCALE) ROMA. N. ANNOTAZIONE: 706. Data: 04 FEB. 2019. Importo: 200,00.
- Timbro circolare: Agenzia delle Entrate - Ufficio Roma - Direzione provinciale di Roma.





ASSOCIAZIONE CULTURALE

"Test'Art"

STATUTO



Art. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione Culturale denominata "Test'Art", con sede legale in Roma alla Via dei Savorelli 103.

L'Associazione non prosegue fini di lucro ed ha durata illimitata nel tempo.

Art. 2 – SCOPI

L'Associazione ha lo scopo di promuovere, favorire, sostenere e diffondere la cultura attraverso eventi di vario tipo, come mostre, incontri conviviali, esposizioni, convegni, corsi di formazione e approfondimento, proiezioni cinematografiche, conferenze, concerti e attività editoriali nell'ambito dell'arte, della musica della danza, della letteratura, della filosofia, della psicologia, della cinematografia, del teatro, del turismo, della moda, dell'attualità, dell'intercultura, dei diritti umani e del volontariato, organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Art. 3 – ATTIVITA'

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, intende svolgere le seguenti attività:

- a) promuovere la letteratura e la cultura in genere tramite conferenze, presentazioni di libri ed iniziative di vario tipo;
- b) ampliare il dialogo interculturale e interreligioso tramite incontri, conferenze, dibattiti ed iniziative di vario genere.

Per lo svolgimento della propria attività l'Associazione può aderire a qualsiasi ente, organizzazione o gruppo, pubblico o privato, locale, nazionale ed estero, ovvero collaborare con essi, anche attraverso la stipula di convenzioni o stabilendo opportuni collegamenti anche associativi. L'associazione può ricevere contributo e sovvenzioni di qualsiasi natura da privati e da enti o altri organismi privati e pubblici, territoriali e non, nazionali ed internazionali.

Art. 4 – ASSOCIATI

All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche e giuridiche e altri soggetti collettivi che, interessati alla realizzazione degli scopi istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Le persone giuridiche e i soggetti collettivi sono rappresentati presso l'Associazione, dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata.

Tutti gli associati maggiorenni, in regola, con il versamento della quota associativa, hanno diritto di voto nell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e possono essere eletti alle cariche associative; ogni associato, in sede di Assemblea, può farsi delegare da altro associato; ogni associato può essere portatore di massimo 3 deleghe.

Gli associati si suddividono in: fondatori, sostenitori, ordinari e onorari.

I fondatori sono coloro che sono intervenuti nella costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di associati ha carattere di perpetuità e non è soggetta al pagamento della quota annuale.

I sostenitori sono coloro che supportano economicamente in maniera rilevante l'Associazione.

Gli associati ordinari aderiscono mediante il versamento della quota d'iscrizione.

Gli onorari sono le persone fisiche o giuridiche e gli altri enti collettivi che, pur non partecipando alle attività dell'Associazione, la sostengono economicamente o con altri mezzi. Essi non sono obbligati al pagamento delle quote associative.

Art. 5 – CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

Gli aspiranti associati ordinari chiedono di far parte dell'Associazione per mezzo di domanda indirizzata al consiglio direttivo.

L'ammissione degli associati ordinari decorre dalla data della relativa deliberazione del consiglio direttivo; l'esame della domanda e la conseguente deliberazione avviene nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione.

L'ammissione degli associati ordinari può essere deliberata dal Presidente su delega del Consiglio direttivo.

Alla deliberazione di ammissione, fa seguito l'iscrizione nel registro degli associati. Gli associati, anche fondatori e onorari, cessano di appartenere all'Associazione:

- 1) per dimissioni volontarie, da comunicare al Consiglio direttivo;
- 2) per decesso;
- 3) per esclusione;

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti degli associati che non abbiano rispettato il presente statuto, il regolamento, le delibere degli organi dell'Associazione, non abbiano versato la quota associativa annuale o abbiano posto in essere, attività pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell'Associazione. Come atto propedeutico all'esclusione o sospensione per omesso versamento della quota annuale o dei contributi alle spese. Le decisioni dell'Assemblea sono definite e inappellabili.

Art. 6 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono tenuti al versamento di una quota associativa periodica; gli associati possono, inoltre, essere chiamati a contribuire alle spese dell'Associazione con un contributo in denaro.

La quota associativa ed il contributo a carico degli associati sono deliberati dall'Assemblea. Il Consiglio direttivo stabilisce altresì le modalità di pagamento. La quota associativa è periodica, non trasferibile, non restituibile in caso di recessione, di decesso o di perdita della qualità di associato non è soggetta a rivalutazione.

Ogni associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare, direttamente o per delega;
- b) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- c) di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi associativi;
- d) di conoscere il bilancio annuale e, se predisposto, il documento di programmazione;
- e) di partecipare alle attività promosse dall'associazione, alle condizioni stabilite, per tutti gli associati, dal Consiglio direttivo;
- f) di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Ogni associato è obbligato:

- a) ad osservare le norme dello statuto, del regolamento e le deliberazioni adottate dall'Assemblea, dal Consiglio direttivo e dal Presidente;
- b) a versare la quota associata ed il contributo stabilito dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo;
- c) a svolgere le attività preventivamente concordate;
- d) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Art. 7 – PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- a) acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio;
- b) lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
- c) sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali. E comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

L'Associazione prosegue i proprio scopi mediante l'utilizzo di:

- a) quote associative e contributi degli associati, volontari o stabiliti dagli organi dell'Associazione;
- b) rendite patrimoniali;
- c) contributi di persone fisiche, di persone giuridiche sia pubbliche che privati e di altri soggetti collettivi;
- d) provenienti, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni, mostre e mercati artigianali;
- f) rette ed entrate derivanti dell'erogazione di servizi e prestazioni;
- g) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell'Associazione.

Art. 8 - BILANCIO

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo predispose il bilancio che deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.

Gli eventuali utilizzi e avanzi dell'esercizio sono destinati ad incremento del patrimonio per la realizzazione delle finalità associative. E' fatto espresso divieto di distribuire agli associati utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitali.

Il bilancio predisposto dal Consiglio direttivo è depositato presso la sede dell'Associazione, anche mediante affissione al relativo albo, entro 10 (dieci) giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

L'Assemblea può incaricare il Consiglio direttivo di predisporre entro il 31 ottobre di ogni anno un documento di programmazione economica, che è comunque privo di valore autorizzatorio; il documento di programmazione, ove predisposto, viene sottoposto all'Assemblea, per l'approvazione, entro il 31 dicembre. Il documento di programmazione predisposto dal Consiglio direttivo è depositato presso la sede dell'Associazione, anche mediante affissione al relativo albo, entro 10 (dieci) giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 9 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Tesoriere.

Può essere costituito il collegio dei revisori, quale organo di controllo.

Art. 10 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati in regola coi pagamenti delle quote associative. L'Assemblea degli associati, ognuno dei quali ha diritto al voto, costituisce luogo di confronto, atto ad assicurare la corretta gestione dell'Associazione. L'Assemblea è

convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni volta che sia necessario, su deliberazione del Consiglio direttivo o su richiesta di un decimo degli associati. La convocazione dell'Assemblea viene effettuata tramite e-mail agli interessati, mediante affissione dell'avviso all'albo dell'Associazione presso la sede, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, luogo, giorno e ora della riunione, almeno dieci giorni prima. L'avviso della convocazione è comunque depositato presso la sede dell'Associazione o al relativo albo, nel medesimo termine. L'Assemblea può tenersi anche in luoghi diversi dalla sede. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza degli associati in regola con i pagamenti delle quote associative; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea in prima e seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle decisioni assembleari è data pubblicità agli associati mediante affissione dell'albo dell'Associazione del relativo verbale.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) eleggere e revocare il Consiglio direttivo;
- b) approvare il documento di programmazione economica, ove predisposto, ed il bilancio con la relazione sulle attività;
- c) approvare l'eventuale regolamento dell'Associazione;
- d) determinare gli indirizzi generali di attività dell'Associazione;
- e) determinare le quote periodiche dovute dagli associati e gli eventuali contributi alle spese, delegare a ciò il Consiglio direttivo;
- f) approvare i verbali delle proprie sedute;
- g) eleggere il Collegio dei revisori, se è previsto;
- h) deliberare su tutto quanto ad essa rimesso dalla legge, dal presente statuto o dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera su le modifiche dello statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e deve essere convocata almeno 20 giorni prima della riunione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea, anche nella persona del Presidente; il segretario redige il verbale della seduta, che viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo ed amministrativo dell'Associazione, è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al proseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea.

Compete al Consiglio direttivo:

- a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- b) proporre all'Assemblea l'eventuale regolamento dell'Associazione;
- c) eleggere il Presidente dell'Associazione;
- d) provvedere alla gestione dell'Associazione;
- e) proporre o deliberare, su delega dell'Assemblea, l'importo periodico delle quote associative e gli ulteriori eventuali contributi;
- f) tenere il registro degli associati;
- g) predisporre il bilancio e la relazione sulle attività;
- h) predisporre un eventuale documento di programmazione economica e le attività da realizzare da sottoporre all'Assemblea;
- i) deliberare l'eventuale assunzione di collaboratori o dipendenti, fissandone il relativo compenso.

I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 12 – DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I componenti del Consiglio direttivo restano in carica tre anni, salvo revoca o cessazione della carica.

Art. 13 – DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI

In caso di dimissioni o cessazioni dalla carica di uno dei componenti del Consiglio direttivo, si provvede alla relativa sostituzione da parte degli altri consiglieri.

Art. 14 – ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo si raduna almeno una volta l'anno per deliberare la proposta del bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; si raduna inoltre ogni qualvolta sia necessario, per iniziativa del Presidente ovvero su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei consiglieri. Il Consiglio è convocato dal Presidente con comunicazione da inviare al domicilio degli interessati almeno otto giorni prima e, in caso d'urgenza, tramite, alternativamente, comunicazione telefonica, telefax, e-mail o telegramma, da effettuarsi o spedire almeno due giorni prima. Il Consiglio direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti. Il Consiglio nomina un segretario, tra i suoi membri, anche nella persona del Presidente. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i componenti e per accettazione unanime, il Consiglio direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno. E' ammessa, qualora il Presidente ne accerti la necessità, la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di intervenire a distanza in tele e/o video conferenza. In tal caso devono essere assicurate l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il segretario.

Art. 15 – DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di votazione che consegue parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente. Il segretario provvede alla stesura del verbale dell'adunanza, da sottoporre all'approvazione del Consiglio seduta stante o alla successiva riunione. Il verbale dall'adunanza è firmato dal Presidente e dal segretario. Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie competenze al Presidente ovvero a uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti dell'Associazione. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono comunicate agli associati mediante affissione all'albo dell'Associazione.

Art. 16 – PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo nella seduta di insediamento, a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio direttivo medesimo. Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità vengono eletti il Vice Presidente dell'Associazione ed il Tesoriere. La seduta di insediamento è presieduta dal Presidente uscente ovvero, in sua mancanza dal consigliere più anziano d'età.

Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto.

Art. 17 – COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea;
- b) convocare e presiedere le adunanze del consiglio direttivo;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea;
- e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione;
- g) svolgere i compiti delegati dal Consiglio direttivo;
- h) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti occorrenti per il corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo medesimo nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente.

Art. 18 – IL TESORIERE NOMINATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO, VIGILA SULL'AMMINISTRAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Il Tesoriere è nominato per tre anni salvo dimissioni.

Il Tesoriere cura l'amministrazione delle somme depositate in conformità del bilancio preventivo e conferisce al Consiglio direttivo per la redazione del bilancio consuntivo. Ogni semestre è tenuto a redigere e trasmettere al Consiglio direttivo una relazione dettagliata sullo stato amministrativo dell'Associazione indicando analiticamente ogni singola voce di bilancio.

Art. 19 – COLLEGIO DEI REVISORI

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei revisori composto da associati, che non siano componenti del Consiglio direttivo, ovvero anche da non associati. I Revisori durano in carica un anno a decorrere dalla loro nomina. Il Collegio dei revisori ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare al bilancio. Per l'assolvimento del proprio mandato, i revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione. L'incarico di revisore è gratuito, salva diversa decisione dell'Assemblea.

Art. 20 – MODIFICA DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Le proposte di modifica allo statuto sono presentate dal Consiglio direttivo all'Assemblea.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria. Le modifiche statutarie sono efficaci dalla data della deliberazione, indipendentemente dalla eventuale redazione per atto pubblico o registrazione. Lo scioglimento e conseguente liquidazione dell'Associazione è proposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea straordinaria degli associati. Nel caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e restando escluso ogni diritto degli associati.

Art. 21 – REGOLAMENTO

Le disposizioni applicative del presente statuto possono essere stabilite in un regolamento interno, predisposto dal Consiglio direttivo e deliberato dall'Assemblea.

Art.22 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme vigenti.